

ESTRATTO STATUTO

ART. 2 (Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge esclusivamente attività di solidarietà sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità che si propone sono in particolare rivolte all'assistenza sociale e socio-sanitaria.
4. Le attività dell'associazione saranno indirizzate al raggiungimento dei seguenti scopi:
 - la creazione di un centro di ascolto per persone in difficoltà che permetta di comprendere meglio le loro necessità;
 - l'attuazione di progetti che abbiano lo scopo di predisporre interventi a sostegno dell'attività medica di prevenzione.
 - l'elaborazione di azioni specifiche a sostegno dei malati e delle loro famiglie che abbisognano di particolare assistenza sanitaria, psicologica e sociale (malattie croniche psichiche e fisiche, dipendenze, ecc...).
5. L'associazione, per meglio adempiere i propri fini istituzionali e in qualità di attività connesse, nel rispetto del comma 5 dell'art. 10 del decreto n. 460 del 1997, si propone di organizzare incontri rivolti ai propri volontari e alla cittadinanza che risultino utili all'approfondimento dei temi più rilevanti per la tutela della salute delle persone: temi di tipo sanitario che abbiano importanti implicazioni sociali, in particolare le malattie croniche che sono in continuo aumento e determinano notevoli problemi assistenziali; promuovere tutte quelle iniziative utili a favorire il coinvolgimento dei professionisti che lavorano in ambito socio-sanitario, nonché l'organizzazione di convegni, corsi, dibattiti, meetings e qualsiasi altra attività di tipo culturale, anche in collaborazione con enti territoriali, fondazioni, altre associazioni, privati e comunque con soggetti aventi le medesime finalità.
6. L'associazione potrà inoltre:
 - acquistare, condurre in locazione e gestire strutture, aree e impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva, per lo svolgimento di attività teatrali e musicali, per condurre iniziative sociali e per l'effettuazione di attività di formazione e aggiornamento.
 - gestire in proprio o per conto strumenti mediatici (giornali, opuscoli, internet ecc.)
 - svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento dei propri scopi istituzionali nel rispetto delle leggi vigenti in materia.
7. L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 3 (Soci)

1. Sono ammessi all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono 3 categorie di soci:
 - ordinari: versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.
 - sostenitori: oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
 - benemeriti: persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'associazione.
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intransmissibile.

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.